



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 33 DEL 06-08-2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' FESTIVAL DELLA MUSICA

PERIODO 08/08/2021 -12/08/2021

Vista la nota prot. n. 6573 del 06/08/2021 con la quale il Comune di Antrodoco ha richiesto per il periodo che va dal 08/08/2021 al 12/08/2021, per l'evento Festival della Musica, l'istituzione dei seguenti divieti:

- 08-09-10-11 Agosto 2021, P.zza Santa chiara, divieto di sosta 14:00-24:00 e divieto di transito 19:00-24:00
- 12/08/2021 piazzale stazione divieto di sosta dalle 14:00-24:00 e divieto di transito in P.zza G. Marconi 19:00- 24:00
- Vista che l'area in questione è di proprietà del comune di Antrodoco (RI);

Sentita per le vie brevi l'Amministrazione Comunale in merito;

Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover disciplinare il traffico nelle date, orari e strade interessate dalle manifestazioni di cui sopra per consentire lo svolgersi delle stesse;

ORDINA

□ E' ISTITUITO, PER TUTTI I VEICOLI, IL DIVIETO DI SOSTA, CON POSSIBILITA' DI RIMOZIONE FORZATA NEI CASI RITENUTI NECESSARI DAGLI ORGANI DI POLIZIA, NEI SEGUENTI LUOGHI, DATE ED ORARI :

- 8-9-10-11 Agosto dalle ore 14:00 alle ore 24 :00 P.zza Santa Chiara;
- 12 Agosto dalle ore 14:00 alle ore 24:00, piazzale della Stazione

- E' ISTITUITO, PER TUTTI I VEICOLI, IL DIVIETO TRANSITO NEI SEGUENTI LUOGHI, DATE ED ORARI :

- 8-9-10-11 Agosto 2021, dalle ore 19:00 alle ore 24 :00 Via Savelli;
- 12 Agosto 2021 dalle ore 19:00 alle ore 24:00, P.zza G. Marconi

SONO ESCLUSI DA TALE DIVIETO

- I mezzi di Polizia e i mezzi di soccorso.

Nomina Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio Associato Polizia Locale Bassa Valle del Velino Cap. Massimiliano Pasquali, per gli atti consequenziali.

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica verticale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Comandante del Servizio Associato
di Polizia Locale Bassa Valle del Velino
(Cap. dott. Massimiliano Pasquali)

